

Bruxelles, 12 maggio 2023  
(OR. en)

9204/23

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2022/0413(CNS)**

---

---

**FISC 83  
ECOFIN 419**

**NOTA**

---

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Direttiva recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC 8) - Orientamento generale

---

**I. INTRODUZIONE**

- "1. Il 27 novembre 2020 il Consiglio ha approvato le conclusioni su un'imposizione equa ed effettiva in tempi di ripresa, sulle sfide fiscali legate alla digitalizzazione e sulla buona governance fiscale nell'UE e oltre. Il Consiglio ha riconosciuto che il rapido sviluppo e il crescente utilizzo a livello mondiale di mezzi di pagamento e di investimento alternativi, come ad esempio le criptoattività e la moneta elettronica, possono compromettere i progressi compiuti in materia di trasparenza fiscale negli ultimi anni e comportare notevoli rischi di frode, evasione ed elusione fiscali; e che è importante discutere a livello tecnico dei modi per aggiornare le norme sulla cooperazione amministrativa all'interno dell'UE e a livello mondiale al fine di affrontare tali rischi potenziali<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Doc. 13350/20, punto 36.

2. Il 7 dicembre 2021 il Consiglio ha affermato, nella relazione al Consiglio europeo sulle questioni fiscali, che si prevede che nel 2022 la Commissione presenterà una proposta legislativa sull'ulteriore revisione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale<sup>2</sup>, concernente lo scambio di informazioni sulle cripto-attività e i ruling fiscali per i soggetti privati facoltosi<sup>3</sup>.
3. Una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale è stata presentata dalla Commissione europea l'8 dicembre 2022<sup>4</sup>.
4. Gli obiettivi fondamentali di tale proposta legislativa sono i seguenti:
  - a) estendere l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni conformemente alla DAC alle informazioni che dovranno essere comunicate dai prestatori di servizi per le cripto-attività sulle operazioni (trasferimento o scambio) di cripto-attività e moneta elettronica. Estendere la cooperazione amministrativa a questo nuovo settore mira ad aiutare gli Stati membri ad affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia. Le disposizioni della DAC 8 sulle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, i requisiti di comunicazione e altre norme applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione rifletteranno il quadro di comunicazione relativo alle cripto-attività ("CARF") e una serie di modifiche allo standard comune di comunicazione di informazioni ("CRS"), elaborate dall'OCSE nell'ambito del mandato del G20<sup>5</sup>. Il G20 ha approvato il CARF e le modifiche al CRS, che considera entrambi parte integrante delle norme globali per lo scambio automatico di informazioni<sup>6</sup>;

---

<sup>2</sup> Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

<sup>3</sup> Doc. ST 14767/21, punto 59.

<sup>4</sup> Doc. ST 15829/22 + ADD da 1 a 5.

<sup>5</sup> <https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf>

<sup>6</sup> Dichiarazione dei leader del G20 di Bali del 15-16 novembre 2022, punto 31. ([https://www.g20.org/content/dam/gtwenty/gtwenty\\_new/about\\_g20/previous-summit-documents/2022-bali/G20%20Bali%20Leaders%27%20Declaration,%2015-16%20November%202022.pdf](https://www.g20.org/content/dam/gtwenty/gtwenty_new/about_g20/previous-summit-documents/2022-bali/G20%20Bali%20Leaders%27%20Declaration,%2015-16%20November%202022.pdf))

- b) estendere l'ambito di applicazione delle norme attuali sullo scambio di informazioni fiscalmente rilevanti includendo disposizioni sullo scambio di ruling preventivi transfrontalieri concernenti gli individui ad alto patrimonio netto, nonché disposizioni sullo scambio automatico di informazioni in materia di dividendi su conti non di custodia e proventi analoghi, al fine di ridurre i rischi di evasione, elusione e frode fiscali, in quanto le attuali disposizioni della DAC non contemplano questo tipo di reddito;
- c) modificare una serie di altre disposizioni vigenti della DAC. In particolare, la proposta mira a migliorare le norme in materia di comunicazione del numero di identificazione fiscale (NIF), al fine di agevolare il compito delle autorità fiscali di individuare i contribuenti pertinenti e valutare correttamente le relative imposte, e a modificare le disposizioni della DAC sulle sanzioni che gli Stati membri devono applicare alle persone in caso di mancato rispetto della legislazione nazionale in materia di obblighi di comunicazione adottata a norma della stessa DAC.

5. Il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla presente proposta legislativa è stato formulato il 22 marzo 2023<sup>7</sup>. Il parere del Garante europeo della protezione dei dati è stato emesso il 3 aprile 2023<sup>8</sup>. Si attende il parere del Parlamento europeo.

## **II. STATO DEI LAVORI**

6. Come annunciato nella riunione del gruppo "Questioni fiscali" (Alto livello) del 31 gennaio 2023, la presidenza svedese ha dato priorità ai lavori su questo fascicolo e ha invitato gli Stati membri a concludere i necessari lavori preparatori in tempo utile per la sessione del Consiglio ECOFIN del maggio 2023. Si sono tenute nove riunioni del gruppo "Questioni fiscali" (9 e 26 gennaio, 22 e 23 febbraio, 15 e 30 marzo, 3 e 19 aprile 2023, nonché la riunione del gruppo "Questioni fiscali" (Alto livello) del 25 aprile).

---

<sup>7</sup> Doc. ST 8088/23.

<sup>8</sup> Doc. ST 8283/23.

7. In occasione della riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda) del 10 maggio 2023, la presidenza ha rilevato che tutti gli Stati membri erano in grado, in linea di principio, di sostenere il testo di compromesso della presidenza figurante nel doc. ST 8730/23 (che conteneva modifiche all'articolo 2, all'allegato VI, sezione I (soppressione della parte B bis); all'allegato VI, sezione II (soppressione del riferimento a "parte A, punto 1" nella parte D), nonché modifiche dei considerando 19 e 29 bis). La restante riserva di esame parlamentare dell'Estonia, nel frattempo, è stata sciolta. La delegazione belga ha comunicato di aver formulato una dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Comitato dei rappresentanti permanenti e del Consiglio<sup>9</sup>.
8. L'ultimo testo di compromesso (doc. ST 8730/23), pertanto, è ora pronto per il Consiglio, dato che mira a trovare il giusto equilibrio tra una serie di preoccupazioni divergenti e fornisce una buona base per portare a termine i negoziati. Ciò è particolarmente significativo per quanto riguarda le disposizioni del testo di compromesso che riguardano le questioni della comunicazione e dello scambio del NIF e lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulle categorie di reddito e di capitale.
9. La presidenza rileva inoltre che, dopo l'accordo sulla DAC 8, sarà necessario proseguire alcune discussioni specifiche e i lavori tecnici su stato dei lavori, rischi e opportunità nel settore dello scambio di informazioni fiscali con giurisdizioni non UE, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi al quadro di protezione dei dati personali e la sua correlazione con i lavori sulla cooperazione amministrativa internazionale. I lavori proseguiranno dopo un accordo del Consiglio ECOFIN di maggio, ancora durante il mandato della presidenza svedese, e si baseranno anche sulle discussioni passate relative a tali questioni<sup>10</sup>.

### **III. PROSPETTIVE FUTURE**

10. In tale contesto, si invita il Consiglio a giungere a un orientamento generale sul testo del progetto di direttiva che figura nel doc. ST 8730/23, in vista dell'adozione della direttiva, fatto salvo il parere del Parlamento europeo e la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti.

---

<sup>9</sup> Doc. ST 9204/23 +ADD 1.

<sup>10</sup> Cfr. doc. ST 15506/22, punti da 46 a 48.